

Ordinanza del Presidente n. 12 del - 2 MAG. 2023

Oggetto: **Interdizione temporanea della navigazione per le sole unità di navigazione a motore e trasporto passeggeri** lungo il tratto di Naviglio Grande ricompreso tra la prog. Km 21+600 in Comune di Abbiategrasso (MI) e la prog. Km 28+000 in Comune di Gaggiano (MI), a far data dal 03/05/2023 e fino a successivo atto di revoca.

**Il Presidente**

**VISTO**

- La L.R. n. 6/2012 – Disciplina del settore dei trasporti;
- Il R.R. n. 9/2002 – Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna;
- Il R.R. n. 9/2015 – Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione;
- Il R.R. n. 3/2015 – Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate;
- Il R.R. n. 3/2010 – Regolamento Regionale di Polizia Idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo;
- Il Regolamento di gestione della polizia idraulica consortile approvato con DGR n. X/6037 del 19 dicembre 2016;
- Il R.R. n. 2/2019 – Regolamento Regionale del Servizio di Navigazione sul sistema dei Navigli lombardi (art. 3, comma 2, lettera d-bis), legge regionale 04 aprile 2012, n.6);
- la deliberazione di Comitato Esecutivo n. 194 del 28/12/2016 con la quale, tra l'altro, il Dirigente Dott. Roberto Coppola è stato nominato Direttore dell' Area Tutela e Valorizzazione della Rete e del Territorio;

**CONSIDERATO**

- che il Naviglio Grande è un canale classificato linea navigabile di II classe sul quale le funzioni connesse alla polizia idraulica e allo svolgimento delle attività di gestione del deflusso delle acque, di erogazione delle dispense irrigue e di manutenzione ordinaria sono state conferite dalla Regione Lombardia al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorese con DGR n. IX/1419 del 9 marzo 2011;
- che l'art. 57 comma 1 della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 consente agli enti preposti alla gestione del demanio della navigazione interna di esercitare poteri di vigilanza e controllo, provvedendo anche attraverso l'emissione di appositi provvedimenti per garantire la sicurezza della navigazione;
- il R.R. n. 3/2015 che disciplina la circolazione nautica sui Navigli e le idrovie collegate ed in particolare che l'art. 6 comma 4 (circolazione nautica sui Navigli e le idrovie collegate) prevede che, con proprio atto motivato, l'autorità competente possa interdire temporaneamente la navigazione in caso di incompatibilità con la sicurezza della navigazione;
- che in conformità all'art. 59 bis della L.R. n. 6 del 2012 il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorese, in qualità di autorità che esercita le funzioni di Polizia idraulica sul Sistema dei Navigli Lombardi, è anche l'ente preposto alla gestione del demanio della navigazione;
- che, in base all'art. 14 comma 1 lettera f) del vigente Statuto consortile, il Presidente promuove tramite ordinanza tutte le azioni necessarie per la tutela e l'incolumità pubblica con particolare riferimento all'uso delle alzaie, banchine e alla sicurezza della navigazione;
- che il Regolamento di Organizzazione dell'Ente all'art. 7, comma 1, prevede altresì che il Presidente, per esercitare i poteri conferitigli dallo Statuto, si possa esprimere tramite ordinanza;

- che per far fronte alla severa crisi idrica che ha caratterizzato la stagione irrigua 2022 e che si prospetta critica anche per il 2023, il Consorzio Est Ticino Villoresi ha provveduto a posizionare, lungo il tratto di Naviglio Grande ricompreso tra la prog. Km 21+600 in Comune di Abbiategrasso (MI) e la prog. Km 28+000 in Comune di Gaggiano (MI), degli sbarramenti temporanei costituiti da blocchi di calcestruzzo e pietrame, che consentono di innalzare il livello idrometrico del canale anche con una portata d'acqua inferiore a quella di competenza e di migliorare l'alimentazione delle rogge con bocche di presa alte;
- che i suddetti manufatti si configurano come un potenziale pericolo alla sicurezza ed all'integrità delle unità di navigazione a motore e trasporto passeggeri, in quanto sono posizionati trasversalmente all'alveo del canale ed hanno un'altezza di 80 cm dal fondo, per cui in corrispondenza di essi il tirante d'acqua è notevolmente ridotto;
- che, pertanto, risulta necessario disporre l'interdizione della navigazione per le sole unità di navigazione a motore e trasporto passeggeri lungo il tratto di Naviglio Grande ricompreso tra la prog. Km 21+600 in Comune di Abbiategrasso (MI) e la prog. Km 28+000 in Comune di Gaggiano (MI).
- che il Consorzio Est Ticino Villoresi, tramite apposita comunicazione ufficiale, provvederà ad informare l'utenza della revoca della presente ordinanza non appena si ripresenteranno le condizioni idriche ottimali dei canali o non appena saranno realizzate paratoie definitive abbattibili, in fase di studio, in luogo degli sbarramenti temporanei.

Considerato tutto quanto sopra, e per quanto di competenza al Consorzio, il Presidente

#### **ORDINA**

1. L'interdizione temporanea della navigazione per le sole unità di navigazione a motore e trasporto passeggeri lungo il tratto di Naviglio Grande ricompreso tra la prog. Km 21+600 in Comune di Abbiategrasso (MI) e la prog. Km 28+000 in Comune di Gaggiano (MI) a far data dal 03/05/2023 e fino a successivo atto di revoca.
2. Di dare opportuna comunicazione agli Enti ed ai soggetti interessati alla suddetta disposizione.

#### **SI AVVERTE**

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza potrà essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 60,00 a un massimo di euro 600,00, ex art. 57 della Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6.

Il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Direttore Area Tutela e Valorizzazione della Rete e del Territorio, Dott. Roberto Coppola.

Il presente provvedimento è impugnabile entro 60 giorni dinnanzi al TSAP.

Il Presidente  
Alessandro Folli



Milano, sede consortile - **2 MAG. 2023**